



CITTÀ DI LAURIA

Provincia di Potenza

Servizio Polizia Locale

Via Roma n°104
85045 Lauria (PZ)
Tel.: 0973627273
C.F. n°00180300766

Prot n°13994

ORDINANZA N° 75/2014

DEL 21/8/2014

IL SINDACO

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando disagio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per il paese;

Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani in alcune zone del paese;

Ritenuto opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

Valutato di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n°267 del 18.8.2000;

ORDINA

ai proprietari dei cani ovvero a coloro che sono incaricati della loro custodia di provvedere alla raccolta delle deiezioni depositate dai propri animali lungo le strade, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti.

A tal fine é fatto obbligo ai proprietari o detentori dei cani:

- 1) di munirsi di apposite pinze, palette e sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni depositate dagli animali;
- 2) di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni qualora l'animale imbrattasse gli spazi elencati.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

AVVERTE

i trasgressori all'obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici, precedentemente indicati, che non provvedendo alla pulizia del luogo, sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 150,00, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n.267/2000 Testo Unico Enti Locali.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81.

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs n°104/2010, o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n.° 1199 del 24.11.1971;

INCARICA

di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Comando di Polizia Locale e le altre forze di Polizia;

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione all'Albo Pretorio per giorni 15 ed in modo permanente sul sito Web del Comune di Lauria.

IL SINDACO

f.to Arch. Gaetano Giacomo MITIDIERI